

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 97/CGF

(2010/2011)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 73/CGF – RIUNIONE DEL 7 OTTOBRE 2010**

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1) RICORSO DELL'A.S.D. FLAMINIA CIVITA CASTELLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE OKOROJI HENRY NDUBUEZE SEGUITO GARA FLAMINIA CIVITA C./CASTEL RIGONE DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti;

- premesso in fatto che il comportamento irrispettoso posto in essere dal calciatore Okoroji Henry Ndubueze, tesserato in favore della società A.S. Flaminia, nei confronti dell'arbitro dopo essere stato dallo stesso espulso per doppia ammonizione, così come accertato e riferito nel rapporto del direttore di gara, è di per sé idoneo a giustificare la natura e misura della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo;

- ritenuto che le ragioni su cui si fonda il reclamo non sono idonee a far mutare la suesposta conclusione in quanto, per un verso, contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti e, sotto altro profilo, si risolvono in una contestazione dei fatti accertati dall'arbitro, che l'art. 35.1.1 C.G.S. non consente.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Flaminia Civita Castellana di Civita Castellana (Viterbo) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL'U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CARNICELLI RAFFAELE SEGUITO GARA FORTIS MURGIA IRSINA/ANGRI CALCIO 1927 DEL 26.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 29.9.2010)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 29.9.2010, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Carnicelli Raffaele.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Fortis Murgia Irsina/Angri Calcio 1927 del 26.9.2010, il Carnicelli calciava con violenza il pallone, a gioco fermo, contro un calciatore avversario colpendolo al volto.

Avverso tale provvedimento l'U.S. Angri 1927 A.S.D. ha preannunciato reclamo innanzi a

questa Corte di Giustizia Federale con atto del 29.9.2010 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 5.10.2010, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall'U.S. Angri 1927 A.S.D. di San Valentino Torio (Salerno) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 19 novembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete